



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 3 DEL 11/03/2021

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA N. 2 DEL 22/02/2021 "DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCCIAMENTO DEI RESIDUI COLTURALI AI SENSI DELLA L.R. 3/2020"

IL SINDACO

Considerato il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, recante norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Considerato il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2021, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità, come richiamato dal DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 "Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 4 commi 3,4,5; Rilevato che in attuazione della Legge Regionale 26 febbraio 2020, n. 3 recante "Modifiche all'art. 16 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ", è stata introdotta la facoltà per i Comuni di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, introdotta con la legge regionale 26 febbraio 2020, n.3;

Rilevato che in attuazione della DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021, tali deroghe non sono più ammesse;

Ritenuto di recepire gli indirizzi in argomento e quindi procedere alla revoca dell'Ordinanza di deroga al divieto di abbruciamento residui colturali n. 2 del 22/02/2021; Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 e la legge regionale n. 15 del 04/10/2018;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Per le motivazioni sopra espresse

ORDINA

La REVOCA immediata della propria Ordinanza n° 2 del 22/02/2021 che acconsentiva all'attuazione della deroga al divieto di abbruciamenti dei residui colturali per le motivazioni tutte esposte in premessa ed in attuazione del DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

DISPONE LA PUBBLICAZIONE

all'Albo Pretorio Online del Comune

LA TRASMISSIONE per opportuna conoscenza

- Al comando stazione carabinieri Agliano Terme
- Al comando stazione carabinieri forestali di Canelli
- Al comando polizia locale Unione Collinare Val Tiglione e dintorni
- All'A.R.P.A. Piemonte al Dipartimento Provinciale di Asti
- All'A.S.L.AT di Asti

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Piemonte oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione

IL SINDACO
F.to digitalmente
Ing. Marco Biglia